

STATUTO

(Atto esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 2-5 dlgs 117/17)

ArtCore APS

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con

sede in Martina Franca (TA), quale Ente del terzo settore, un'associazione

di promozione sociale

denominata ARTCORE - APS in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs

117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione

anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà

avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede

legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di

modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione ArtCore - APS, più avanti chiamata per brevità

Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha

scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via

principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le

LB

DB

AC

ES

GL

MA

FP



seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del

Terzo Settore:

Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e

del paesaggio;

Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o

ricreative di interesse sociale

Lett. g) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere

residenziale temporaneo;

Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati

alla criminalità organizzata.

VISION E MISSION

MISSION

ARTCORE vuole promuovere la Valle d'Itria come laboratorio d'eccellenza,

dove il linguaggio della chitarra si fonde con l'innovazione digitale e la

cultura artistica e musicale in genere. Attraverso il Festival Chitarristico

e l'istituzione di residenze artistiche, si impegna a valorizzare i talenti

e il patrimonio locale, creando linguaggi multimediali che rendano la

cultura accessibile, moderna e di respiro internazionale."

VISION

L'Associazione si propone di operare una sintesi innovativa tra le arti

performative e le moderne tecnologie digitali. Attraverso il connubio tra

13
JB
AC
CF
MF
#14

musica, arte e informatica, Art Core mira a creare linguaggi espressivi

multimediali che favoriscano la massima accessibilità della cultura e una

promozione del territorio efficace, moderna e di ampio respiro

internazionale."

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. Cultura, Arte e Spettacolo (Lett. f)

- Organizzazione del "Valle d'Itria Guitar Festival": Gestione e sviluppo del festival giunto alla sua V edizione, promuovendo la chitarra in ogni sua forma e genere.
- Produzione Multimediale: Realizzazione di contenuti audio, video e fotografici d'autore per la documentazione e la diffusione della cultura musicale e delle tradizioni locali.

2. Valorizzazione del Patrimonio e del Paesaggio (Lett. d)

- Marketing Territoriale: Promozione dei borghi, dei trulli e del paesaggio della Valle d'Itria attraverso eventi culturali "site-specific" che coniugano la bellezza dei luoghi con l'eccellenza artistica.
- Turismo Culturale: Sviluppo di itinerari esperienziali supportati da tecnologie informatiche (app, realtà aumentata) e narrazioni fotografiche.

3. Alloggio Sociale e Residenze (Lett. q)



LB

BB

AC

PZ

GR

MF

FP

Residenze Artistiche: Istituzione di programmi di accoglienza per artisti, musicisti e creativi (italiani e stranieri), offrendo spazi di alloggio e di produzione finalizzati alla creazione di opere originali legate al territorio.

4. Servizi Strumentali alla Cultura e al Lavoro (Lett. i)

- Spazio Coworking e Hub Tecnologico: Gestione di uno spazio di lavoro condiviso dotato di infrastrutture IT avanzate e studi di posa, destinato a professionisti delle arti e del digitale per favorire l'innovazione e la nascita di startup creative.

- Cookorking: Promozione della convivialità come strumento di networking professionale, integrando la cultura del cibo locale come momento di scambio e coesione sociale tra i lavoratori e gli artisti.

5. Formazione e Ricerca (Lett. g - h)

- Didattica Multidisciplinare: Organizzazione di masterclass di chitarra, workshop di fotografia di scena e corsi di informatica applicata alla produzione musicale e video.
- Ricerca Digitale: Sperimentazione di nuove tecnologie (AI, Blockchain per l'arte, Sound Design) applicate alla tutela e promozione del patrimonio culturale.

Riqualificazione e Rigenerazione (Lett. z)

LD
BB
AC
PF
PS
PPS

- Rigenerazione Urbana e Rurale: Riqualificazione di beni immobili

pubblici inutilizzati, siti di interesse storico o beni confiscati

alla criminalità organizzata, al fine di restituirli alla

collettività come spazi destinati alla cultura.

- Creazione di Hub Culturali: Trasformazione di tali spazi in sedi per

le residenze artistiche, laboratori di informatica musicale, studi

fotografici e aree di coworking, rendendoli centri pulsanti di

innovazione sociale.

- Cantiere della Creatività: Utilizzo dei beni riqualificati per

l'organizzazione di eventi legati al Festival Chitarristico,

trasformando luoghi abbandonati in palcoscenici vivi che fungano da

volano per il turismo sostenibile.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale

prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire

anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide

finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine

del

conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà

svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale,

secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti

definiti con apposito Decreto ministeriale.

LB

BB

AC

PZ

GR

MF

FP



L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

LB

DB

AC

PS

AN

MP

PS

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed

iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle

assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività

comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da

formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno

8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed

ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello

statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun

diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza

immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'

anno in corso;

d) per esclusione.



Handwritten signatures and initials in the right margin:
+B
DB
AC
PZ
M
MF
FP

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una

LB

BB

AC

P2

GM

ME

PPS

autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché

non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa

delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e

attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di

lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il

quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli

organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18,

comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le

malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la

responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte

le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo

economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non

hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad

essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese

dall'associazione.

↓B

BB

AC

CF

GLI

MF

FPs



Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

13

15

20

22

GA

MA

PPS

• almeno una volta all'anno;

entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;

• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;

• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

• discute ed approva il bilancio;

• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

• definisce il programma generale annuale di attività;

• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;



LB
BB
AC
PF
JL
MF
AP



	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'	
	Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti;	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni	
	altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il	
	funzionamento dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove	
	azione di responsabilità nei loro confronti;	
	• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità	
	di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione	
	deliberato dal Consiglio direttivo;	
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione	
	dell'associazione;	
	• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;	
	• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto	
	costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	LB
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la	DB
	metà degli associati, presenti in	AC
	proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce	CF
	all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la	GR
	deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun	MF
		PPS

aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa

e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di

almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza

dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'

Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli

associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che

riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non

hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di

mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a

scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive

e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da

apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo



LB

DB

AC

PZ

GG

MF

SPS



Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori sono generali ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

13
88
AC
PZ
JLH
M
PP

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5
giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni
prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le
vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono
palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la
gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario
per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per

Legge

o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili
dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea
per la discussione e la sua approvazione;



13

DB

AC

CF

GI

MF

FP3



- predisporre annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo

LB
DB
AO
PF
GPH
MF
RP

e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri

consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di

assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente

vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza

sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio

Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli

stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri

contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni

assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare

con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere

conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare

assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione

inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Può avere firma

libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite

massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i

verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli

appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo



FB

BB

AC

EX

SP

MF

FP

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

LB
DB
AC
CF
GR
MP
AP

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a

tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei

conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'

apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo

ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o

in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se

ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di

stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei

componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti,

qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività

organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



↓ E

DB

AC

PS

GA

TF

FP3



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;

FB
BB
AC
CF
GH
MA
PP

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive

marginali;

h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del

D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a

quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto

che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei

casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al

rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi

vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'

associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o

morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'

associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,

fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli



LB
AB
AC
PZ
M
F
FPZ



organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati;

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori,

ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

LR

SB

AC

PF

PL

MF

FP

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.



LB

DB

AC

PF

SP

ME

FG

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la
richiesta di parere con raccomandata a/r secondo le disposizioni previste
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento
alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare
riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali
variazioni.



Luca Basso

Diletta Bonare

Antonio Colucci

Carlo Fumagalli

Giovanni Maggi

Michele Fumagalli

Francesco Paolo Sando

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 29/11/2026 serie 8 al N° 96

Imposte liquidate per € 200,00 per n° 11 anni

IL FUNZIONARIO
Stefano MALVANI
Firma su delega del Direttore Provinciale

[Handwritten signature of Stefano Malvani]